



Relazione

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” (di seguito legge regionale VIA) che riforma integralmente la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che risulta contestualmente abrogata con la nuova norma.

La novellata legge regionale VIA prevede che, nei procedimenti di VIA, le autorità competenti (Regione, Province o Città Metropolitana di Venezia, secondo la ripartizione di competenze individuata negli allegati) si esprimano previa acquisizione del parere di un organo tecnico istruttorio, denominato Comitato tecnico VIA, istituito da ciascuna autorità competente in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Per quanto riguarda l'amministrazione regionale, la legge VIA definisce modalità di istituzione e composizione del Comitato tecnico regionale VIA, prevedendo che lo stesso risulti costituito, oltre che dal Presidente (alla luce della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, individuato nel Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio), dal Vicepresidente (individuato nel Direttore della Direzione competente per la VIA), dal rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, e da quattro componenti interni (individuati tra il personale dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale), anche da sei componenti esterni, esperti in specifiche materie, nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

La legge regionale VIA, all'art. 4 lett. c), attribuisce alla Giunta regionale la competenza in merito all'approvazione e del Regolamento di funzionamento del Comitato tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito Regolamento) in parola.

Con il provvedimento proposto, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 sopra citato, si provvede quindi a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato Tecnico regionale VIA, regolamentandone tempistiche e modalità di espletamento delle attività istruttorie di competenza, secondo le disposizioni riportate nell'allegato B al provvedimento, denominato “*Regolamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*”.

Viene infine demandata a successivi provvedimenti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio, in qualità di Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, l'individuazione di modalità organizzative di dettaglio da adottare per assicurare il coordinamento tra le attività del Comitato e degli uffici regionali a vario titolo coinvolti nell'ambito dei procedimenti di VIA.

Vengono di seguito illustrati gli articoli costituenti il regolamento proposto.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, individuato nella disciplina dell'organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 2 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

L'articolo 2 riguarda la composizione del Comitato, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 5 della Legge. L'articolo prevede che il Comitato, qualora ritenuto necessario, a discrezione del Presidente del Comitato, possa essere integrato da ulteriori componenti interni senza diritto di voto, nonché da ulteriori componenti esterni, per specifici progetti di particolare complessità, sempre senza diritto di voto, e nel rispetto di quanto definito dalla Legge regionale VIA, all'art. 7 comma 8.



46d0be1b



Per quanto attiene la durata dell'incarico assegnato ai componenti esterni nominati dalla Giunta regionale, fatta salva la verifica di cui al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale VIA, è stabilito che i componenti esterni durino in carica fino al termine di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/1997.

Art. 3 – FUNZIONI DEL COMITATO

L'articolo 3 definisce nel dettaglio le funzioni del Comitato, prevedendo che lo stesso, oltre ad esprimere il parere di competenza in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione, fornisca supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA e possa a tal fine essere chiamato ad esprimere pareri di carattere non obbligatorio e vincolante in riferimento alle attività afferenti alla struttura competente per la VIA, quali l'esame delle istanze di verifica di assoggettabilità, delle istanze di verifica di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, delle istanze di proroga del provvedimento di VIA, delle istanze di riesame dei provvedimenti di compatibilità ambientale o dei provvedimenti inerenti la verifica di assoggettabilità ambientale, delle istanze di compatibilità ambientale/verifica di assoggettabilità per rinnovi di concessioni ed autorizzazioni, della compatibilità ambientale di interventi sottoposti a valutazione di competenza statale ed interregionale. Il Comitato può inoltre essere chiamato ad esprimersi in ordine alle ai casi di cui all'art. 20 e alle eventuali richieste formulate dal proponente ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017, in riferimento alle attività correlate alla corretta applicazione dell'articolo 20 della legge regionale VIA.

Su disposizione del Presidente è previsto, inoltre, che il Comitato fornisca supporto tecnico-scientifico alle attività della struttura competente per la VIA e alle altre strutture regionali, anche tramite l'espressione di pareri preventivi, in merito a progetti od interventi sottoposti all'esame della Regione in relazione ad altre finalità, qualora vi sia il dubbio che detti progetti od interventi siano da assoggettare a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO E DEL GRUPPO ISTRUTTORIO INCARICATO

L'articolo 4 regolamenta in dettaglio il funzionamento del Comitato stabilendo le modalità di effettuazione delle istruttorie delle pratiche sottoposte alla sua valutazione.

Viene prevista in particolare la nomina di un gruppo istruttorio incaricato per l'esame di ciascuna istanza sottoposta a valutazione, del quale fanno parte diversi componenti individuati in funzione delle caratteristiche del progetto da valutare. Del gruppo istruttorio fanno comunque sempre parte, oltre al rappresentante di ARPAV ed a quello della struttura competente per la VIA, almeno un componente interno (individuato quale Referente Interno), responsabile del coordinamento e della programmazione dei lavori del gruppo, ed almeno un componente esterno (individuato quale Referente Esterno).

L'articolo definisce in dettaglio le modalità di svolgimento dell'istruttoria da parte del gruppo incaricato che può comportare incontri tecnici e sopralluoghi. I lavori del gruppo istruttorio si concludono con la redazione di una relazione, stesa dal Referente, esterno o interno, indicato dal Presidente quale responsabile tecnico per l'istruttoria, con l'apporto di tutti i componenti del gruppo istruttorio, ciascuno per quanto di competenza, contenente le risultanze delle analisi e degli approfondimenti cui il progetto stesso è stato sottoposto nelle sue varie componenti.

La relazione istruttoria riporta le considerazioni istruttorie e le eventuali proposte di condizioni ambientali/prescrizioni e/o raccomandazioni individuate dal gruppo istruttorio e costituisce documento necessario per valutare l'inserimento dell'argomento all'o.d.g. delle sedute del Comitato nonché supporto per le valutazioni discrezionali tecniche del Comitato stesso, al quale compete in via esclusiva ogni valutazione in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera/intervento.

Art. 5 – CONTENUTI DEL PARERE

L'articolo 5 definisce i contenuti minimi del parere di compatibilità di competenza del Comitato, che deve tener conto dei pareri resi dalle strutture regionali competenti, anche su eventuale richiesta del Referente, e di quelli eventualmente espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, eventualmente acquisiti nell'ambito del procedimento.

Il parere deve inoltre riportare le valutazioni del Comitato in ordine:



46d0be1b



- al progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'intervento e dall'esercizio della correlata attività predisposta dal proponente all'interno dello studio di impatto ambientale, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale VIA, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017;
- alla necessità di pubblicazione di nuovo avviso al pubblico in caso di deposito di eventuali integrazioni documentali da parte del proponente;
- in ordine alla Valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, per gli interventi sottoposti alla sua valutazione.

Nel parere, in accordo con quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 104/2017, e dell'art. 20 della legge regionale VIA, devono essere individuate le strutture regionali oppure gli Enti pubblici ai quali è attribuito il compito di effettuare la verifica di osservanza delle condizioni ambientali/prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA o nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA ordinaria dell'opera o dell'intervento, nonché della verifica della piena rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato (cosiddette verifiche di ottemperanza).

Nel medesimo parere vengono altresì indicate le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio.

Art. 6 - RIUNIONI PLENARIE

L'articolo 6 stabilisce che il Comitato assuma le proprie determinazioni nell'ambito dello svolgimento di periodiche riunioni plenarie, alle quali partecipano tutti i componenti.

Art. 7 – REGOLAMENTAZIONE DELLE RIUNIONI PLENARIE

L'articolo 7 definisce in dettaglio le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni plenarie del Comitato di cui all'articolo precedente, alle quali possono partecipare anche il soggetto proponente o un suo delegato, qualora il Comitato ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni aspetti con lo stesso. Ai lavori del Comitato, possono prendere parte, inoltre, senza diritto di voto, consulenti esterni, nonché funzionari tecnici dell'ARPAV ed eventualmente rappresentanti di altri enti interessati.

Vengono infine definite le modalità di votazione ai fini della formulazione delle determinazioni del Comitato, nonché le modalità di verbalizzazione delle riunioni plenarie.

Art. 8 – INCHIESTE PUBBLICHE

L'articolo 8 regola la modalità di svolgimento delle inchieste pubbliche, di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, eventualmente disposte ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2016, che sono presiedute dal Presidente del Comitato (che può delegare a ciò il Referente Interno, competente per materia) e che, di norma, sono tenute presso strutture regionali.

Art. 9 - DIMISSIONI DI COMPONENTI ESTERNI

L'articolo 9 regola le modalità di presentazione di eventuali dimissioni da parte dei componenti esterni, stabilendo, nella necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte dell'Amministrazione, l'obbligo da parte del componente dimissionario di presentare una relazione sullo stato di attuazione delle istruttorie non ancora concluse delle quali è referente, evidenziando eventuali criticità connesse ai procedimenti in questione, ed in particolare le motivazioni di eventuali ritardi nella chiusura del procedimento.

Art. 10 - REVOCA DELL'INCARICO

L'articolo 10 disciplina le modalità per l'eventuale revoca dell'incarico ai componenti esterni, prevedendo che il Presidente del Comitato possa segnalare alla Giunta regionale per la revoca dell'incarico, il verificarsi



46d0be1b



dei seguenti casi:

- a. gravi e ripetute violazioni nell'adempimento dei doveri d'ufficio e nei casi previsti dalla legislazione vigente per la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori;
- b. ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie o l'assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate formalmente;
- c. ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due o più sedute del Comitato, ovvero non sia stata garantita la presenza a tutte le votazioni.

Vengono inoltre riportati i criteri che la Giunta regionale dovrà considerare per l'espletamento della verifica di cui all'art. 7, comma 6, della Legge, prevista ai fini della prosecuzione dell'incarico da parte dei componenti esterni nominati.

Art. 11 - NORME COMPORTAMENTALI

L'articolo 11 definisce le norme comportamentali alle quali sono tenuti i componenti del Comitato, i quali devono conformarsi alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare i componenti del Comitato sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato.

Si stabilisce che gli incarichi di componente esterno del Comitato siano affidati ed espletati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dalla L.R. 22 luglio 1997, n. 27.

Vengono inoltre esplicitate le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che si applicano ai componenti del Comitato, prevedendo in particolare, per quanto riguarda i componenti esterni, che gli stessi non possano comunque esercitare attività professionale, anche in forma associata, a favore di committenti interessati all'elaborazione di progetti, che contemplino, o meno, la redazione della documentazione prevista dalle procedure, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

Qualora le istanze sottoposte alla valutazione del Comitato abbiano visto il formale coinvolgimento dei componenti esterni, in forza di incarichi pregressi alla nomina, con la partecipazione all'elaborazione di progetti, e/o della relativa documentazione ambientale, o a titolo di mero consulente, ovvero con la partecipazione attiva ai relativi procedimenti e, in definitiva, quando i componenti esterni si vengano a trovare, per qualsivoglia motivo, in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, sarà loro cura darne immediata comunicazione al Presidente e, nel caso, i componenti esterni non potranno partecipare alle sedute del Comitato, né potranno prendere parte ad alcuna attività istruttoria e decisoria riguardante il progetto stesso.

Vengono infine definite ulteriori norme comportamentali per regolamentare, nell'ambito dell'istruttoria, i rapporti tra i componenti del Comitato ed i proponenti degli interventi sottoposti a valutazione.

Art. 12 – COMPENSI

Per quanto riguarda i compensi, il Regolamento rinvia a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1022 del 29/06/2016, prevedendo che il compenso dei componenti esterni venga liquidato, su presentazione di idonea rendicontazione, con frequenza semestrale.



46d0be1b

